

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 993-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VISENTIN)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993

—————  
presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

e con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'unione europea

(V. Stampato Camera n. 1019)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1994*

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo bilaterale tra Italia ed Austria fatto a Vienna il 27 gennaio 1993 è inteso a dare attuazione alla Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, stipulata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, che l'Italia ha firmato nel 1980 e ratificato quattro anni dopo. Con quell'atto gli Stati contraenti si impegnano a promuovere la collaborazione tra gli enti locali prossimi ai confini statali, al fine di favorire l'integrazione economica, sociale e anche culturale fra i popoli.

L'Accordo quadro stipulato tra Italia e Austria fissa le norme di principio per gli enti territoriali dei due paesi interessati a concludere accordi che impegneranno solo

gli enti contraenti. L'articolo 2 della Convenzione individua gli enti autorizzati a concludere accordi di collaborazione, che per l'Italia sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonché altri enti territoriali situati in prossimità della frontiera.

La Commissione all'unanimità propone una rapida approvazione del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che il recente ingresso dell'Austria nell'Unione europea costituisce un motivo di più per estendere la cooperazione tra i due paesi in tutte le direzioni.

VISENTIN, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

Roma, 20 dicembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ZACCAGNA)

Roma, 21 dicembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.